



Data pubblicazione 18.03.2014

La sentenza n. 1 del 2014 della Corte Costituzionale: non solo effetti caducatori ma anche principi ricostruttivi per una nuova disciplina elettorale.

di

Vincenzo Baldini¹

1. Premessa.

La sentenza n.1/14 della Corte costituzionale mi pare segni uno spartiacque significativo rispetto alla politica di *self restraint* tenuta dalla Corte sulle questioni che investono da vicino il tema della forma di governo. Stavolta, seppure “dolendosi” del mancato riscontro, da parte del legislatore, di precedenti moniti, il giudice delle leggi interviene in maniera decisa e robusta (dal punto di vista dell’ argomentazione motiva) a dichiarare l’ incostituzionalità delle leggi elettorali di Camera e Senato, avuto riguardo alla disciplina sull’ attribuzione del premio di maggioranza e sul cd. meccanismo delle liste bloccate.

Si può senz’ altro dire: “l’ avevamo, e da lungo tempo, sospettato”. Chi, infatti, nel corso di una lezione sulla disciplina elettorale vigente non aveva rappresentato agli studenti il più che ragionevole dubbio che la stessa presentasse vizi di incostituzionalità ? Come avrebbe potuto ritenersi, infatti, l’ assegnazione di un premio di maggioranza avulso da ogni previsione del raggiungimento di una soglia minima da parte del partito e/o della coalizione di partiti usciti vincitori dall’ esito elettorale manifestasse profili di incostituzionalità, senz’ altro in linea con i principi di cui agli artt. 1, 3 e 48 Cost. ? Come, del pari, risultava evidentemente poco in linea con il senso proprio del principio della rappresentanza politica (art. 67 Cost.) la soluzione recata dalla l. n. 270/05, che privava il cittadino-elettore di ogni possibilità di scegliere, all’ interno di lunghe liste di candidati, quello su cui far cadere il proprio consenso.

¹ Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

La decisione della Corte giunge così a ribadire con forza il vincolo che, anche in una materia così delicata ed aperta al gioco degli accordi tra le forze parlamentari, la disciplina costituzionale come parametro di giudizio assume, la cui osservanza pertanto non può essere sacrificata sull' altare dei possibili compromessi di mediazione tra i partiti politici.

2. I punti salienti della sent. n. 1/14.

Veniamo, dunque, ai punti salienti di questa "storica" decisione del giudice delle leggi ed alle argomentazioni addotte a sostegno delle censure di incostituzionalità ivi contenute.

1. Alla base di tale giudizio è, innanzitutto, una declinazione in senso sostanziale di norme costituzionali di matrice tipicamente organizzativa (artt. 48 c. 2, 67, 70, 72, 94 comma 1, Cost.) per cui la soluzione tecnica ridonda in una grave vulnerazione dei valori sottostanti le norme di principio della Costituzione richiamate. Nello specifico, l' applicazione di un metodo irrazionale e sproporzionato di assegnazione del premio di maggioranza ha condotto ad una "oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica" provocando, di conseguenza, "un' alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura". A ciò si aggiunge che l'attribuzione schizofrenica del premio di maggioranza a livello di circoscrizione regionale, per quanto attiene all'elezione del Senato della Repubblica, potendo favorire in ipotesi la formazione di maggioranza diverse all' intero dei due rami del Parlamento rischierebbe di "compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare ... sia l' esercizio della funzione legislativa".

2. I parametri di giudizio assunti, al riguardo, sono, essenzialmente, quelli della proporzionalità e della ragionevolezza. Così il giudice delle leggi, anche evocando, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale straniera e quella del giudice comunitario, ha ritenuto di dover "valutare se la norma oggetto di scrutinio ... sia necessaria ed idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti in quanto, tra misure proporzionate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri

non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”. Condizioni, queste, che la normativa impugnata non soddisfaceva, secondo la Corte.

Si può discutere se il parametro della proporzionalità sia il più idoneo per condurre un sindacato sulla disciplina elettorale considerato, per un verso, l’ alto valore politico di quest’ ultima, documentato dall’ impatto che la stessa è in grado di avere sul rendimento della forma di governo. Per altro verso la natura composita di tale disciplina che include una varietà di apporti tecnico-scientifici, non tutti riconducibili al campo della scienza giuridica.

Del resto, quello della proporzionalità è un concetto nel complesso generico e indeterminato che, anche secondo una certa dogmatica poi riflessa dall’ esperienza di giurisprudenza costituzionale (soprattutto straniera), comprende uno spettro ampio di valutazioni. Si passa, così, da una verifica di idoneità rispetto allo scopo (*Geeignetheit*) ad una attinente alla necessità della soluzione intrapresa (*Erforderlichkeit*)², fino ad apprezzarne la stretta adeguatezza (*Angemessenheit, Proportionalitaet*)³. Nondimeno, va rilevato che tale tipo giudizio è tipico in questioni, come è anche quella attuale, che investono la tutela dei diritti fondamentali, così che non può destare particolare meraviglia il fatto che la Corte abbia inteso qui impiegarlo per misurare la dimensione del sacrificio imposto a diritti ed interessi dotati di dignità costituzionale dalla realizzazione dello scopo perseguito dal legislatore del “*Porcellum*”.

3. Nello specifico, per quanto attiene alla disciplina elettorale della Camera dei deputati, la Corte ha ritenuto senz’ altro legittimo l’ obiettivo della legge, rinvenuto nell’ intento di “agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale”. Ma il correttivo del premio di maggioranza, che va ad aggiungersi al correttivo della cd. clausola di sbarramento, ex art. 83, comma 1, nn. 3 e 6 della legge) finisce per determinare un rovesciamento della *ratio* della formula elettorale proporzionale scelta dal legislatore del 2005, che è individuata nella volontà di “assicurare la rappresentatività dell’ assemblea parlamentare”.

² ... giudizio che si verifica attraverso la comparazione con altre misure ugualmente idonee a realizzare lo scopo prefissato.

³ Sul punto, v. tra i tanti J. Ipsen, *Staatsrecht*, II (Grundrechte), 10^a ed. riveduta, p. 46 ss.

L' assenza della previsione relativa al raggiungimento di una soglia minima di voti, come condizione per l' attribuzione del premio di maggioranza, determina una "illimitata compressione della rappresentatività dell' assemblea parlamentare", incompatibile con i principi secondo cui le Assemblee parlamentari "sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull' espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di una «caratterizzazione tipica ed infungibile» (sent. n. 106 del 2002)" fra cui, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, vi sono anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.).

Il meccanismo dell' attribuzione del premio previsto dalla legge genera dunque un' "alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione...". Peraltro, imprimendo al sistema elettorale proporzionale una decisiva torsione in senso maggioritario, esso disattende la legittima aspettativa dell' elettore "che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto", e cioè una diseguale valutazione del "peso" del voto "in uscita", ai fini dell' attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell' organo parlamentare".

Le norme censurate "dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma e 67 Cost.". Essa, pertanto, risulta "non ... proporzionata rispetto all' obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell' Assemblea, nonché dell' eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un' alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l' intera architettura dell' ordinamento costituzionale vigente."

Le medesime considerazioni sono, poi, esposte con riguardo alle norme impugnate riguardanti la disciplina elettorale del Senato, con in più la considerazione della "inidoneità" del meccanismo premiale ivi sancito "al raggiungimento dell' obiettivo perseguito", con la possibile conseguenza del crearsi di maggioranze diverse presso i due rami del Parlamento. Tanto rischierebbe di "compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare" prevista in Costituzione, per la quale il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Assemblee parlamentari (art. 94, comma 1, Cost.)

sia l' esercizio della funzione legislativa spettante in modo collettivo alle due Camere (art. 70 Cost.).

Ultimo, tra i punti salienti della sentenza, quello che motiva la illegittimità delle previsioni che attribuiscono all' elettore unicamente l' espressione del voto di lista, senza possibilità alcuna di esprimere preferenze in merito alla scelta dei candidati all' elezione dei componenti di Camera e Senato.

La circostanza che l' elettore sia "chiamato a determinare l' elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo di candidati, che difficilmente conosce" implica la violazione della libertà di voto. Il fatto che "alla totalità dei parlamentari eletti Manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini", ha come conseguenza il ferimento della "logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione". In particolare, le "condizioni stabilite dalle norme censurate" comportano un' alterazione "per l' intero complesso dei parlamentari" del "rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti". "Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell' elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all' art. 48 Cost."

In fine, la Corte richiama il principio di continuità degli organi costituzionali per precisare che l' esito della sentenza "non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto". "Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove elezioni": "le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare".

3. Lati chiari e lati scuri della sentenza.

1. La sentenza della Corte costituzionale mi appare del tutto condivisibile nelle conclusioni a cui perviene. Appare senz' altro evidente una certa affinità, nelle argomentazioni addotte come negli esiti cui perviene, con il recente pronunciamento del giudice costituzionale tedesco riguardante la nuova disciplina elettorale per il

*Bundestag*⁴, in particolare con riguardo alla relazione, lucidamente messa in rilievo, tra espressione del consenso dell' elettore e dimensione rappresentativa dell' eletto. Forse, per le ragioni innanzi indicate (v. *supra*), può apparire non del tutto "convincente" la censura connessa alla sproporzione dei mezzi impiegati – premio di maggioranza libero e soglie di sbarramento- rispetto fine perseguito, ma, si ribadisce, trattandosi di materia che investe diritti fondamentali un siffatto apprezzamento della Corte si rende immune da ogni rilievo critico.

2. A ben vedere, la ricapitolazione dei punti salienti delle argomentazioni addotte dal giudice lascia emergere anche alcune astrazioni ricostruttive delle quali non potrebbe non tener conto un legislatore avveduto che intendesse mettere mano ad una nuova disciplina elettorale di Camera e Senato senza correre il rischio di incappare nuovamente nelle maglie della censura del giudice costituzionale. A partire dalla affermazione che, una volta eletto il sistema da applicare (proporzionale o maggioritario), sussiste la legittima aspettativa degli elettori, espressamente evocata dalla Corte, a che esso non venga ad essere stravolto da ipotetiche soluzioni razionalizzatrici.

In particolare, si è visto come la illegittima previsione di un meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza svincolato da ogni indicazione di soglia minima di conseguimento dei voti realizzi l' esito di rovesciare la *ratio* del sistema elettorale proporzionale. Ciò non equivale, ad ogni modo, a ritenere che la previsione di una qualsiasi soglia possa valere di per sé a soddisfare l' esigenza di ordine costituzionale connessa all' attribuzione di un tale premio. In particolare, vale a riguardo il ricorso al criterio di ragionevolezza nella prospettiva, in ogni caso, di rispettare la fisiologia intrinseca del sistema prescelto.

Per altro verso, illegittima è (o sarebbe) anche una nuova disciplina che ripristini una forma di voto "sostanzialmente "indiretto"", lasciando di fatto ancora nelle mani

⁴ ..ad es., sulla proporzionalità della disciplina elettorale: "Das Bundesverfassungsgericht kann daher, sofern die differenzierende Regelung an einem Ziel orientiert ist, das der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Wahlrechts verfolgen darf, einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit der Wahl nur feststellen, wenn die Regelung zur Erreichung dieses Zieles nicht geeignet ist oder das Maß des zur Erreichung dieses Zieles Erforderlichen überschreitet (vgl. BVerfGE 6, 84 <94>; 51, 222 <238>; 95, 408 <420>; 120, 82 <107>; 121, 266 <304>; BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 9. November 2011, a.a.O., S. 33 <36>)". Per una breve nota alla decisione in parola, cfr. M. C. Hettlage, *In Karlsruhe sehen wir uns wieder*, in *Die Öffentliche Verwaltung (DÖV)*, 2012, p. 970 ss.

dei partiti il monopolio della selezione della rappresentanza politica. Tale condizione, nella legge censurata dalla Corte, si rendeva sussistente attraverso una disciplina che al cittadino rimetteva solo la determinazione “di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce”.

Così, per non ferire “la logica della rappresentanza” coartando “la libertà di scelta degli elettori” (corsivo mio: n.d.r.) e, con esso, il rapporto tra elettori ed eletti, la Corte ritiene necessario soddisfare l’ esigenza di “conoscibilità” dei candidati. Ma tanto basterebbe a garantire al cittadino-elettore un’ effettiva libertà di scelta che è requisito della libertà di voto ?

Al riguardo, vorrei preliminarmente evocare la posizione critica espressa da *Vittorio Emanuele Orlando*, già nel lontano 1920, nei confronti di un modello elettorale a “liste bloccate”, in quanto esso giungeva a conferire “un potere eccessivo al partito”⁵.

Per quanto attiene, in particolare, all’ argomentazione esposta dal giudice costituzionale, si impone qualche breve considerazione con riguardo alla libertà di scelta dell’ elettore. Essa di certo postula logicamente, prima ancora che giuridicamente, l’ esistenza di una reale possibilità di manifestare tale scelta, vale a dire di poter arrivare ad esprimere una volontà di gradimento, tra la pluralità dei candidati ammessi. In tal senso, la semplice conoscibilità di questi ultimi, svincolata dal suddetto potere, se figura come un presupposto necessario non è, tuttavia, di per sé sufficiente a dare esatto compimento al vincolo costituzionale connesso all’ esercizio del diritto di voto e, con esso, della sovranità popolare (artt. 1 e 48 Cost.).

In quest’ ordine di idee, se può comprendersi il richiamo comparativo operato dalla Corte a sistemi connotati dalla presenza di collegi uninominali, meno chiara e congrua, sul piano esemplificativo, risulta la menzione di sistemi che prevedono collegi plurinominali, quantunque di dimensioni territoriali ridotte, con liste bloccate, sia pure integrate da un numero esiguo di candidati. In tal caso, infatti, a riuscire soddisfatta

⁵ V. E. Orlando, *Principi di diritto costituzionale*, 5^a ed., Firenze, 1920, p. 128. Peraltro, l. A. sottolineava come tale inconveniente potesse essere temperato –non cancellato- dalla previsione del cd. “doppio voto simultaneo”, con cui l’ elettore, oltre a scegliere la lista, definirebbe l’ ordine dei candidati ivi riportato. Ma tale soluzione, ad avviso dello stesso A., non sarebbe valsa a cancellare il difetto che “è organico al sistema medesimo”, vale a dire l’ eccessivo peso riconosciuto ai partiti politici.

sarebbe, forse, unicamente l' esigenza di conoscibilità, fermo restando che un tanto non varrebbe a sottrarre al monopolio dei partiti la selezione dei candidati, come pure la loro posizione nella lista. Una nuova normativa che, in questo modo, trasformasse ancora l' elezione in una vera e propria designazione dei rappresentanti politici, ad appannaggio delle rispettive forze politiche di appartenenza, incorre pertanto nei medesimi rilievi di incostituzionalità che la Corte ha già formulato con riguardo al modello (censurato) delle "liste bloccate".

In alternativa al voto di preferenza dovrebbe allora essere definito normativamente un meccanismo obbligatorio di selezione diretta dei candidati a cui ogni partito o forza politica dovrebbe fare ricorso, quando intendesse presentarsi in una competizione elettorale di livello nazionale. Una siffatta generalizzazione e pubblicizzazione del metodo delle "primarie" potrebbe, forse, adeguatamente compensare il mancato consenso espresso dal popolo nei confronti degli eletti.

Ma si tratta, quest' ultima, di una soluzione piuttosto problematica anche dal punto di vista costituzionale, nella misura in cui essa verrebbe ad interferire con l' organizzazione dei partiti politici quali soggetti dello Stato-comunità, riducendone lo spazio di autonomia al solo profilo della determinazione delle regole interne previste per eventuali candidature alle "primarie"..

4. Per altro verso, merita di essere sottolineato come già l' abbinamento di una pluralità di misure di "razionalizzazione" finalizzate al medesimo scopo, di "agevolare, cioè, la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo...", quale il premio di maggioranza e la previsione di clausole di sbarramento, realizza secondo la Corte un esito sproporzionato andando oltre il "vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti".

5. Nessuno specifico riferimento (non rientrando, le relative disposizioni, nello spettro normativo delle questioni sollevate) la Corte ha svolto con riguardo ai possibili dubbi di incostituzionalità inerenti alla previsione di clausole "differenziate" di sbarramento tanto alla Camera quanto al Senato, con l' obiettivo di "incoraggiare" la formazione di coalizioni e disincentivare, di contro, la frammentazione politica.

Anche siffatta soluzione paventa il rischio di una illegittima sproporzione del mezzo rispetto al fine, la cui idoneità peraltro appare sul piano pratico tutt' altro che sicura. Per un verso, l' elevata soglia di sbarramento esclude di fatto le forze politiche minori che rifiutano ogni apparentamento, peraltro potendo giungere a penalizzare in modo irragionevole la rappresentatività della struttura parlamentare quando alcuna di tali forze raggiungerebbe comunque un consenso elevato sull' intero territorio nazionale. Per altro verso, l' inclinazione sostanzialmente imposta alla coalizione è in grado di produrre alleanze fragili, destinate verosimilmente a sciogliersi all' indomani del conseguimento dell' esito –il raggiungimento del *quorum* richiesto per superare lo sbarramento- previsto dalla legge. Non è chi non veda il grave rischio di effetti distorsivi rispetto alla stessa logica della rappresentanza politica che un siffatto meccanismo è in grado di produrre..

5. Gli esiti mancati della sentenza....

Una chiosa finale può farsi su alcuni (mancati...) effetti "conseguenziali", sul piano politico-istituzionale, connessi a tale sentenza.

Come si è rilevato a commento della sentenza la Corte decisamente registra gli effetti negativi che la incostituzionalità della disciplina elettorale, nei punti rilevati, comporta per tutto il sistema della rappresentanza parlamentare e, così, per la stessa integrità del principio di sovranità popolare. Essa, infatti, afferma l' esistenza di una "eccessiva divaricazione tra la composizione dell' organo di rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l' art. 1, secondo comma, Cost.". Sussiste, così, una "illimitata compressione della rappresentatività dell' assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee rappresentative sono sedi esclusive della "rappresentanza politica nazionale". In particolare, tale meccanismo causa "un' alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione" in quanto produce "una alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l' intera architettura dell'

ordinamento costituzionale vigente”. Del resto, anche “la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti ... manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, ...ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”.

Ad ogni modo, per il principio di continuità degli organi costituzionali l’efficacia “ricostruttiva” della sentenza potrà spiegarsi solo “in occasione di una nuova consultazione elettorale”, così che non sono in alcun modo toccati “gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto”, né “sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali”.

2. A dire il vero, tali affermazioni convincono poco, o non convincono nulla.

Il principio di continuità degli organi costituzionali se indubbiamente impedisce “vuoti” di potere conseguenti al puro e semplice venire meno della funzionalità di un organo costituzionale, non pare, d’altro canto, *ex sé* una valida ragione ostativa (o, almeno, quella fondamentale) ad un annullamento con effetti retroattivi degli esiti elettorali. In quest’ultimo caso, il principio di continuità potrebbe valere a giustificare ragionevolmente il mantenimento in carica di un Parlamento illegittimamente eletto, secondo un regime di *prorogatio*, nell’attesa che l’espletamento di procedure elettorali rispettose dei principi costituzionali porti in fine alla riunione di nuove Camere effettivamente rappresentative.

Ma, anche a prescindere dagli effetti giuridici ulteriori che la sentenza in commento avrebbe potuto o dovuto realizzare, resta la –per certi aspetti, sorprendente– decisione del Capo dello Stato di non procedere allo scioglimento anticipato, ex art. 88 Cost., di Camere pur espressamente dichiarate dal giudice costituzionale non rappresentative. Tale decisione, invero, appare di problematica decifrazione in considerazione del ruolo istituzionale proprio di questo organo che è, allo stesso tempo, di garanzia e di controllo⁶, posto a presidio dell’integrità e dell’osservanza della Costituzione. E’ pur vero che –come ben sottolinea anche *Carlo Fusaro*– che quello dello scioglimento anticipato delle Camere è un potere che, in quanto non normativamente puntualizzato nei presupposti che ne legittimano l’esercizio, si fonda

⁶ Su questo doppio ruolo del Capo dello Stato, cfr., per tutti, V. Onida, M. Pedrazza Gorlero, *Compendio di diritto costituzionale*, 2^a ed., Milano, 2011, p. 225.

“su valutazioni opinabili, intrinsecamente politiche”⁷. Ma, come rilevava G. Balladore Pallieri già all’ inizio dell’ esperienza repubblicana, al Presidente della Repubblica è consentito di esercitare un tale potere anche “per la realizzazione del presupposto fondamentale della nostra costituzione, e cioè un governo democratico che si adegui quanto più compiutamente possibile alla volontà del popolo”⁸. Nelle parole di questo A., dunque, la rappresentatività parrebbe rilevare, dunque, come un’ esigenza indissimile dell’ ordinamento democratico perché fonte del potere di decisione e, correlativamente, di imputazione della responsabilità politica. Allo stato, tutti ciò risulta essere inevitabilmente carente nel nostro sistema, così che non può non suonare piuttosto strano che un Parlamento non investito del consenso popolare necessario per essere definito come democraticamente eletto e, perciò, autenticamente rappresentativo, metta mano ad una riforma della disciplina elettorale e – quel che è peggio- ad una riforma della Costituzione.

Se si resta fedeli all’ ottica dei valori costituzionali, questo appare un po’ troppo....

⁷ C. Fusaro, *Il Presidente della Repubblica*, Bologna, 2003, p. 85.

⁸ G. Balladore Pallieri, *Diritto costituzionale*, 2^aed., Milano, 1950, p. 159.